DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2009

che autorizza gli aiuti finlandesi alla produzione di sementi e sementi di cereali per il raccolto 2009

[notificata con il numero C(2009) 3078]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(2009/361/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], in particolare l'articolo 182, paragrafo 2, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Con lettera del 10 dicembre 2008 il governo finlandese ha chiesto l'autorizzazione a concedere agli agricoltori, per gli anni 2009-2010, un aiuto per determinati quantitativi di varietà di sementi e sementi di cereali prodotte unicamente in Finlandia a motivo delle sue specifiche condizioni climatiche.

(2) A norma dell'articolo 182, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Finlandia ha trasmesso alla Commissione una relazione soddisfacente sui risultati degli aiuti autorizzati. Di conseguenza può essere concesso un aiuto nazionale per sementi coltivate nel 2009.

(3) La Finlandia chiede l'autorizzazione a concedere un aiuto per ettaro per determinate superfici su cui si producono sementi delle specie di graminacee e leguminose elencate nell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 [2], ad eccezione del *Phleum pratense* L. (Timothy), e per determinate superfici su cui si producono sementi di cereali.

(4) L'aiuto proposto deve rispettare i requisiti stabiliti all'articolo 182, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Esso riguarda varietà di sementi e sementi di cereali destinate alla coltivazione in Finlandia, adattate alle condizioni climatiche di questo paese e non coltivate in altri Stati membri. L'autorizzazione della Commissione deve essere limitata alle varietà incluse nell'elenco delle varietà finlandesi prodotte unicamente in Finlandia.

(5) Occorre provvedere affinché la Commissione sia informata circa le misure adottate dalla Finlandia per rispettare i limiti fissati dalla presente decisione.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Finlandia è autorizzata a concedere, dal 1º gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un aiuto agli agricoltori stabiliti sul suo territorio che producono le sementi certificate e le sementi di cereali certificate di cui all'allegato, entro i limiti degli importi stabiliti dal medesimo allegato.

L'autorizzazione riguarda esclusivamente le varietà elencate nel catalogo nazionale finlandese e coltivate unicamente in Finlandia.

Articolo 2

La Finlandia garantisce, mediante un adeguato sistema di ispezione, che l'aiuto sia concesso esclusivamente per le varietà di cui all'allegato.

Articolo 3

La Finlandia trasmette alla Commissione l'elenco delle varietà certificate di cui trattasi e ogni modifica dello stesso e la informa circa le superfici e i quantitativi di sementi e sementi di cereali per i quali è concesso l'aiuto.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º gennaio 2009.

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

Articolo 5

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

Sementi

Superfici ammissibili:	le superfici su cui si coltivano sementi certificate di graminacee e leguminose delle specie elencate nell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 73/2009 ad eccezione del *Phleum pratense* L. (Timothy).
Aiuto massimo per ettaro:	220 EUR
Dotazione massima:	442 200 EUR

Sementi di cereali

Superfici ammissibili:	le superfici su cui si coltivano sementi certificate di frumento, avena, orzo e segala
Aiuto massimo per ettaro:	73 EUR
Dotazione massima:	2 190 000 EUR